Sintesi C-267/20 - 1

Causa C-267/20

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di presentazione:

15 giugno 2020

Giudice del rinvio:

Audiencia Provincial de León (Corte provinciale di León, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

12 giugno 2020

Ricorrenti:

AB Volvo

DAF TRUCKS N. V

Resistente:

RM

Oggetto del procedimento principale

Nel quadro di azioni per il risarcimento del danno provocato da comportamenti anticoncorrenziali, appello dell'AB Volvo e della DAF TRUCKS N. V. (in prosieguo: le «ricorrenti») avverso la sentenza di primo grado che le condanna al risarcimento del danno in favore della RM (in prosieguo: la «resistente»).

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, si chiede l'interpretazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, in particolare dei suoi articoli 10, 17 e 22, nonché dell'effetto dell'articolo 101 TFUE e del principio di effettività al fine di determinare le norme applicabili nel procedimento principale.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 101 TFUE e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione della norma nazionale secondo la quale il termine di prescrizione di cinque anni per l'esercizio dell'azione stabilito all'articolo 10 della direttiva nonché l'articolo 17 sulla stima giudiziale del danno non si applicano retroattivamente, e che, come riferimento ai fini della retroattività, prende in considerazione la data della sanzione e non quella di esercizio dell'azione.
- 2) Se l'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE e il termine «retroattivamente» debbano essere interpretati nel senso che l'articolo 10 della medesima direttiva si applica ad un'azione come quella esercitata nel procedimento principale, che, pur essendo stata promossa dopo l'entrata in vigore della direttiva e della norma di recepimento, si riferisce tuttavia a fatti o sanzioni precedenti.
- 3) Se, nel contesto dell'applicazione di una disposizione quale l'articolo 76 della legge sulla tutela della concorrenza, l'articolo 17 della direttiva 2014/104/UE, concernente la stima giudiziale del danno, debba essere interpretato nel senso che si tratta di una norma processuale che sarà applicabile al procedimento principale la cui azione è esercitata successivamente all'entrata in vigore della norma nazionale di recepimento.

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate

Articolo 101 TFUE

Direttiva 2014/104; articolo 10, paragrafo 3, articolo 17, paragrafo 1, articolo 22, paragrafi 1 e 2, e articolo 23.

Disposizioni di diritto nazionale richiamate

La direttiva 2014/104 è stata recepita nell'ordinamento spagnolo con il Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores [regio decreto-legge 9/2017, del 26 maggio 2017, recante recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia finanziaria, commerciale, sanitaria e sul distacco dei lavoratori]. L'articolo 3 di tale regio decreto-legge modifica la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia [legge 15/2007, del 3 luglio 2007, sulla tutela della concorrenza], stabilendo un termine di prescrizione di cinque anni per le azioni risarcitorie (nuovo articolo 74, paragrafo 1, della legge sulla tutela della concorrenza) e disciplinando la quantificazione dei danni in relazione all'onere della prova - che grava sull'attore - mediante l'introduzione di alcuni dettagli, come una presunzione relativa di aver causato il danno nelle infrazioni classificate come

intese (nuovo articolo 76, paragrafo 3, della legge sulla tutela della concorrenza), o la possibilità per i giudici di stimare un determinato importo dei danni se si dimostra l'esistenza di tali danni, ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificarli con precisione (nuovo articolo 76, paragrafo 2, della legge sulla tutela della concorrenza). L'articolo 4 di detto regio decreto-legge, dal canto suo, introduce nella Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000, del 7 gennaio 2000, recante il codice di procedura civile), la disciplina sull'accesso alle fonti di prova nei procedimenti di risarcimento dei danni per violazione delle norme sulla concorrenza.

La prima disposizione transitoria del regio decreto-legge 9/2017 è costituita da due paragrafi. Il primo stabilisce che le disposizioni dell'articolo 3 (che modifica la legge sulla tutela della concorrenza) non si applicano retroattivamente, mentre il secondo paragrafo prevede che le disposizioni dell'articolo 4 (che modifica la legge sul codice di procedura civile) si applichino esclusivamente ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del citato regio decreto-legge, avvenuta il 27 maggio 2017 - con violazione del termine per il recepimento della direttiva 2014/104 da parte del Regno di Spagna.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- Dopo aver acquistato tre autocarri con contratti di leasing nel corso degli anni 2006 e 2007, la resistente in appello ha presentato, il 1° aprile 2018, una domanda contro le ricorrenti in appello nel contesto di un'azione successiva a una decisione che ha constatato l'esistenza di un'infrazione alle norme sulla concorrenza (azione «follow-on»), chiedendo il risarcimento dei danni provocati dal comportamento anticoncorrenziale delle stesse, espressamente designate come destinatarie della sanzione inflitta con decisione della Commissione, del 19 luglio 2016, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39824 Autocarri) (in prosieguo: la «decisione autocarri»). In particolare, la resistente chiedeva la condanna in solido delle ricorrenti al pagamento di EUR 38 148,71 o di altra somma ritenuta opportuna, oltre agli interessi al tasso legale e alle spese.
- La decisione autocarri è datata 19 luglio 2016 ed è stata pubblicata nella GUUE il 6 aprile 2017. Essa sanziona i principali produttori di autocarri del mercato dell'Unione europea per un'intesa in vigore tra il gennaio 1997 e il gennaio 2011, integrante un'infrazione dell'articolo 101 TFUE.
- Nel suo atto introduttivo di primo grado, la resistente ha fatto valere, in subordine, nell'ipotesi in cui si fossero ritenuti inapplicabili sia la direttiva 2014/104 sia il suo recepimento nell'ordinamento giuridico spagnolo, il principio generale della responsabilità extracontrattuale di cui all'articolo 1902 del codice civile e la giurisprudenza che lo attua, il cui termine di prescrizione è di un anno.

- 4 La AB VOLVO e la DAF TRUCKS N. V. si sono opposte alla domanda, sostenendo, tra l'altro, che l'azione risarcitoria era prescritta per decorso del relativo termine di un anno (azione per responsabilità extracontrattuale).
- La sentenza impugnata accoglie parzialmente la domanda, condannando le ricorrenti al pagamento di un risarcimento pari al 15% del prezzo di acquisto dei veicoli. Tale sentenza respinge l'eccezione di prescrizione dell'azione perché, tra gli altri argomenti, ritiene applicabile il termine di prescrizione di cinque anni che, alla data del deposito della domanda (1° aprile 2018), era già stato introdotto, all'articolo 74, paragrafo 1, della legge sulla tutela della concorrenza, dal regio decreto-legge di recepimento della direttiva 2014/104. La sentenza applica anche la presunzione di danno di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, norma recepita nell'articolo 76, paragrafo 3, della legge sulla tutela della concorrenza, in quanto ritiene tale legge applicabile al caso controverso, a maggior ragione in considerazione della sua natura processuale, poiché disciplina la ripartizione dell'onere della prova del danno.
- Analogamente, constatata l'eccezionale difficoltà di provare l'entità del danno, la sentenza si avvale del potere di stima giudiziale di tale danno in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2, della legge sulla tutela della concorrenza, che recepisce l'articolo 17 della direttiva 2014/104, ritenendo che abbia natura processuale nella disciplina dell'onere della prova.
- Nel loro appello, le ricorrenti fanno valere che la direttiva 2014/104 non deve essere applicata retroattivamente, in quanto le pratiche anticoncorrenziali sanzionate dalla Commissione europea sono cessate il 18 gennaio 2011, essendo rilevante la data dei fatti al fine di determinare l'irretroattività delle disposizioni di tale direttiva. Esse ritengono invece applicabile il regime dell'articolo 1902 del codice civile, che impone all'attore di provare l'esistenza e l'entità del danno. La DAF Trucks N. V. sostiene inoltre che l'azione è prescritta, in quanto il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla direttiva non è applicabile, mentre lo è il termine di un anno che comincerebbe a decorrere dal 19 luglio 2016, giorno della pubblicazione del comunicato stampa sulla decisione autocarri.
- 8 Contro l'appello, la resistente invoca, a sostegno dell'applicazione del termine di cinque anni, l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/104 e l'articolo 74 della legge sulla tutela della concorrenza, letti alla luce dell'articolo 22 di tale direttiva e della prima disposizione transitoria del regio decreto legge 9/2017.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 9 Le ricorrenti si oppongono al rinvio pregiudiziale, in quanto non ravvisano alcun dubbio sull'interpretazione della direttiva, ritenendola inapplicabile al presente procedimento.
- 10 Anche l'attrice in primo grado si oppone al rinvio pregiudiziale, in quanto ritiene chiaro che la direttiva sia applicabile.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- Nella controversia principale, è essenziale individuare le norme applicabili al fine di determinare il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni intentata e l'applicazione delle norme sull'onere della prova e la stima giudiziale del danno. Si discute in primo luogo sull'applicazione (tanto diretta quanto indiretta) della direttiva 2014/104 al caso di specie, con dubbi sul suo regime transitorio.
- I fatti all'origine dell'azione, che integrano una violazione dell'articolo 101 TFUE, sono precedenti all'entrata in vigore della direttiva 2014/104, mentre la Commissione ha adottato la decisione autocarri il 19 luglio 2016, vale a dire tra la data di entrata in vigore della direttiva, il 26 dicembre 2014, e il termine per il suo recepimento, che scadeva il 27 dicembre 2016 e che la Spagna non ha rispettato, dato che il regio decreto-legge 9/2017 che la recepisce è entrato in vigore solo il 27 maggio 2017.
- Alla luce di quanto precede, il giudice del rinvio nutre dubbi sull'applicazione transitoria della direttiva 2014/104 e del regio decreto-legge 9/2017, norma che recepisce la direttiva, laddove l'ambito di applicazione temporale della direttiva è limitato in termini generali dall'articolo 22 della stessa nel senso che, nel recepirla, le disposizioni sostanziali non devono essere applicate retroattivamente (articolo 22, paragrafo 1, della direttiva). Tuttavia, tutte le altre disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, vale a dire le norme processuali, si applicano invece a situazioni precedenti all'entrata in vigore della direttiva, ma solo nel contesto di azioni che, a loro volta, siano state intentate dopo l'entrata in vigore della direttiva (articolo 22, paragrafo 2, della direttiva).
- A tal proposito, il primo dubbio riguarda l'interpretazione del termine «retroattivamente» utilizzato dalla direttiva all'articolo 22 e se esso riguardi la data in cui è avvenuta la violazione delle norme sulla concorrenza derivante dagli accordi collusivi nel caso di specie, o se debba essere riferito alla data della sanzione della Commissione o, eventualmente, alla data di proposizione dell'azione di risarcimento danni. Il secondo dubbio riguarda l'interpretazione della nozione di «disposizioni sostanziali» e se, in particolare, il termine di prescrizione e il termine di cinque anni di cui all'articolo 10 della direttiva abbiano questa natura e non siano pertanto applicabili retroattivamente. Analogamente, il terzo dubbio interpretativo si incentra sulla disciplina dell'articolo 17 della direttiva, sul potere di stima del danno e sulla sua natura di «disposizione sostanziale» o di norma processuale.
- Tali dubbi di interpretazione del regime di diritto transitorio della direttiva 2014/104 si ripercuotono sul regime istituito dalla prima disposizione transitoria del regio decreto-legge 9/2017, che non applica la distinzione operata dalla direttiva tra disposizioni sostanziali e processuali, ma distingue tra le modifiche apportate al codice di procedura civile, che saranno applicabili ai procedimenti promossi dopo l'entrata in vigore delle stesse, e le modifiche alla legge sulla tutela

- della concorrenza, in merito alle quali la prima disposizione transitoria del regio decreto-legge 9/2017 stabilisce che «non saranno applicate retroattivamente».
- Il dubbio sul concetto di «retroattivamente» nella direttiva 2014/104 si trasmette ora ai termini utilizzati nella norma di recepimento. Si chiede quindi se la prima disposizione transitoria del regio decreto-legge debba essere interpretata nel senso che la modifica delle norme della legge sulla tutela della concorrenza (prescrizione, onere della prova e stima giudiziale dei danni) sia applicabile alle azioni intentate dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge (27 maggio 2017), come quella intentata nel procedimento principale, il cui atto introduttivo è stato depositato il 1° aprile 2018, e se il principio di effettività di cui all'articolo 101 TFUE imponga tale interpretazione.
- 17 In particolare, per quanto riguarda il termine di prescrizione dell'azione intentata nel procedimento principale, la direttiva 2014/104 ha stabilito che tutti gli Stati membri devono garantire un termine di prescrizione almeno di cinque anni per chiedere i danni derivanti da violazioni delle norme a tutela della concorrenza, e il regio decreto-legge 9/2017 ha fissato tale termine minimo. Il termine di un anno, stabilito in generale dall'articolo 1968 del codice civile per le azioni di risarcimento dei danni extracontrattuali, è così passato a cinque anni. Poiché detto regio decreto-legge enuncia il principio di irretroattività delle modifiche introdotte nella legge sulla tutela della concorrenza, la questione è capire cosa avvenga delle azioni che non erano prescritte alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge, quale l'azione di cui al procedimento principale, e se ci si possa avvalere di un termine integrativo fino a concorrenza del totale di cinque anni ora previsto dalla legge. La questione è rilevante in quanto le ricorrenti sostengono che il termine dovrebbe iniziare a decorrere dalla pubblicazione del comunicato stampa sulla decisione autocarri (19 luglio 2016), di modo che alla data di proposizione della domanda (1° aprile 2018) il termine di un anno sarebbe stato già scaduto.
- Il giudice del rinvio osserva che le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva non sono di natura puramente processuale e che il legislatore spagnolo era libero di qualificare il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento danni come norma di diritto sostanziale e di inserirla nella modifica della legge sulla tutela della concorrenza. Aggiunge tuttavia che, alla luce dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva, tale qualificazione potrebbe essere rimessa in discussione a seguito del recepimento della direttiva 2014/104, trattandosi di un caso in cui l'azione non era ancora prescritta ai sensi della normativa in vigore alla data della decisione autocarri.
- Qualora venga mantenuta l'interpretazione secondo cui l'unica disciplina sulla prescrizione applicabile è quella del codice civile, il dubbio sarà sulla compatibilità di tale disciplina con l'articolo 101 TFUE e con il principio di effettività, secondo cui le disposizioni nazionali non devono rendere impossibile nella pratica o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, è altresì dubbio se il

regime vigente debba essere interpretato nel senso di consentire l'esercizio di azioni non prescritte prima dell'entrata in vigore della norma di recepimento, o fissando la data di inizio del computo del termine alla data di pubblicazione della decisione nella GUUE, il 6 aprile 2017, e non alla data del comunicato stampa, o in conformità ad altre norme transitorie di diritto nazionale che potrebbero rendere il nuovo termine compatibile con il precedente e far continuare il computo fino alla fine dei cinque anni, pur senza «resuscitare» azioni già prescritte secondo la vecchia legislazione.

- Infine, per quanto riguarda il potere di stima giudiziale dei danni, previsto dall'articolo 17 della direttiva 2014/104 e dal nuovo articolo 76, paragrafo 2, della legge sulla tutela della concorrenza, va osservato che, conformemente alla prima disposizione transitoria del regio decreto-legge 9/2017, i nuovi articoli della legge sulla tutela della concorrenza non avranno effetto retroattivo, nonostante molti di essi abbiano contenuto più processuale che sostanziale (presunzioni di danno, onere della prova, ecc.).
- La via generica al fine di far valere la responsabilità extracontrattuale vigente per l'esercizio delle azioni risarcitorie prima della modifica della legge sulla tutela della concorrenza presenta importanti differenze, soprattutto in relazione alla necessità di provare il danno e alla sua quantificazione (nonché ai termini di prescrizione precedentemente analizzati). Il regio decreto-legge 9/2017 introduce un nuovo importante aspetto, rilevante per la soluzione del procedimento principale, ossia il paragrafo 2 del nuovo articolo 76 della legge sulla tutela della concorrenza, che conferisce al giudice il potere di quantificare i danni subiti quando, alla luce delle informazioni disponibili, tale attività risulti estremamente onerosa o difficile per l'attore. Sembra che, nei procedimenti giudiziari per il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del diritto della concorrenza avviati dopo la riforma della legge sulla tutela della concorrenza e che abbiano a oggetto infrazioni avvenute prima dell'entrata in vigore di tale riforma, si debba applicare il precedente diritto sostanziale.
- Dopo aver rilevato, nella sentenza impugnata, l'indubbia difficoltà insita nella quantificazione del danno, è importante chiarire se la direttiva 2014/104 sia applicabile e, quindi, se sia possibile attivare il potere di stima giudiziale del danno, che appare più esteso rispetto alla flessibilità concessa al giudice dalla giurisprudenza nazionale.
- A tale riguardo, il giudice del rinvio nutre dubbi anche sulla natura puramente processuale dell'articolo 17 di tale direttiva, nonché sul fatto che le norme relative all'onere della prova e alla quantificazione del danno, che hanno un'incidenza molto diretta sulla disciplina sostanziale data alla materia, debbano essere considerate disposizioni sostanziali o processuali.
- Ciò rimette in discussione, alla luce dell'articolo 22, paragrafo 2, di detta direttiva, la libertà del legislatore spagnolo di qualificare dette norme sulle azioni di

risarcimento del danno come norme di diritto sostanziale e di includerle nella modifica della legge sulla tutela della concorrenza (articolo 76, paragrafo 2).

